

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3669

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, ROGNONI,
MAZZOLA, SABBATINI, LOSPINOSO SEVERINI, MARTINI
MARIA ELETTA, BOFFARDI INES, BECCARIA, CASTELLI,
BELUSSI ERNESTA**

Presentata il 10 aprile 1975

Nuove norme sui minimi dei trattamenti pensionistici per gli handicappati fisici, psichici e sensoriali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo scopo di questa proposta di legge è di inserire nell'imminente discussione sulla rivalutazione dei minimi pensionistici dei trattamenti INPS, anche il grave problema delle pensioni cosiddette assistenziali, erogate a favore dei cittadini handicappati, fisici, psichici o sensoriali.

La necessità e l'urgenza di provvedere all'aumento dei trattamenti assistenziali dei ciechi civili, dei sordi e degli invalidi civili, deriva immediatamente dall'esiguità, addirittura umiliante per la dignità dei beneficiari e del paese, delle pensioni e degli assegni, dalle dure restrizioni previste per la loro concessione e dalle medesime valutazioni economiche e politiche di carattere generale che hanno determinato l'accordo fra il Governo e i sindacati per la maggiorazione dei minimi delle pensioni contributive e sociali.

Non ci è sembrato tuttavia sufficiente, sia dal punto di vista legislativo, sia da quello amministrativo e politico, limitarci a proporre un aumento quantitativo senza affrontare il tema della gestione e dell'unificazione delle

pensioni assistenziali (fra di loro e con quelle sociali), per eliminare ogni sperequazione e situazione di privilegio e discriminazione fra soggetti che hanno uguali bisogni, secondo i principi della Costituzione, la prospettiva della sicurezza sociale e le numerose raccomandazioni presentate da tutte le parti politiche e sempre accolte dal Governo, in occasione di dibattiti sulla riforma del sistema pensionistico e dell'assistenza.

A questo proposito è di primaria importanza ricordare che le pensioni non contributive erogate nella forma di assistenza economica ai cittadini inabili, sprovvisti di reddito o con reddito insufficiente, costituiscono uno dei momenti principali per l'instaurazione di un sistema di sicurezza sociale, qualora siano unificate con la gestione delle pensioni contributive, sia pure con differente forma di finanziamento.

Ed è proprio questo il significato positivo dell'istituzione della pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153 e di avere nella medesima legge e nelle successive (11 agosto 1972, n. 485 e decreto-legge 2 marzo

1974, n. 30) trattato e disposto anche in materia di pensioni assistenziali, istituendo così un collegamento di fatto fra i trattamenti previsti dall'articolo 38 della Costituzione e quelli dell'assicurazione previdenziale e contrattuale.

Tutto ciò premesso è opportuno illustrare brevemente gli articoli della nostra proposta.

L'articolo 1 prevede: a) un aumento di lire 15.000 mensili delle pensioni erogate a cittadini gravemente handicappati e criteri meno restrittivi circa le condizioni economiche per la concessione delle prestazioni, secondo il principio, che va tendenzialmente affermato, che esse debbano fare riferimento soprattutto alla difficoltà o impossibilità di guadagno; b) analogo aumento degli assegni di assistenza concessi ad handicappati disoccupati, mantenendo però invariate le condizioni economiche per la concessione, poiché si tratta di prestazioni a carattere transitorio e di situazioni che debbono essere risolte nell'ambito del collocamento al lavoro; c) la unificazione a partire dal 1977 di tutte le prestazioni al livello più favorevole e il superamento delle categorie.

L'articolo 2 stabilisce, analogamente a quanto è disposto per le pensioni sociali, la perequazione automatica delle pensioni e degli assegni assistenziali ai soggetti di cui al 1° comma articolo 1.

L'articolo 3 stabilisce che tutte le pensioni e le prestazioni economiche assistenziali debbano confluire nel Fondo sociale ed essere gestite dall'INPS.

Con l'articolo 4 si propone una nuova definizione del diritto di indennità di accompagnamento, la cumulabilità con altre prestazioni economiche e la sua caratteristica di diritto soggettivo, anche se trattasi di soggetti in età minorile.

Con l'articolo 6 si intende creare un unico organismo sanitario, decentrato, per l'accertamento di tutti i tipi di invalidità civile, con l'esclusione della invalidità per causa di lavoro, di servizio e di guerra.

Con l'articolo 5 s'intende affermare il principio che le prestazioni economiche costituiscono un diritto esclusivo e non modificabile del soggetto, riferito essenzialmente alla sua inabilità e non da eventuali diverse condizioni assistenziali o giuridiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio (30 giugno) 1975, le prestazioni economiche assistenziali, erogate sotto forma di pensioni irreversibili ai soggetti di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, vengono elevate di lire 15.000 mensili per 13 mensilità ed assumono carattere obbligatorio e continuativo, purché gli interessati non risultino possessori di redditi per un ammontare superiore a lire 1.400.000 annue, indipendentemente dalle modalità di riscossione.

L'aumento di lire 15.000 mensili per 13 mensilità viene applicato con la medesima decorrenza di cui al comma precedente per gli assegni di assistenza, previsti dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382 e dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, alle condizioni economiche stabilite dal decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge il...

Entro il 1° gennaio 1977 tutti i trattamenti di cui al presente articolo verranno unificati al livello quantitativo più alto, senza distinzione di categoria giuridica o causa invalidante.

Per tutte le prestazioni economiche suindicate non si procede al cumulo del reddito del coniuge.

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio (30 giugno) 1975 ai titolari delle pensioni a carattere continuativo e obbligatorio e degli assegni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente, si applicano gli aumenti per perequazione automatica, analogamente a quanto disposto per le pensioni sociali dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.

ART. 3.

Le prestazioni economiche di assistenza sociale obbligatorie e continuative e gli assegni di assistenza e le indennità di accompagnamento, di cui al successivo articolo, sono erogate dall'INPS con le modalità previste dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, per le pensioni sociali.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

A tutte le persone che a causa di menomazioni fisiche o psichiche o sensoriali abbiano gravi e permanenti difficoltà di deambulazione o presentino deficienze di autonomia motoria e di autosufficienza rispetto alle elementari funzioni vitali e di relazione sociale, è attribuita una indennità di accompagnamento di lire 34.000 mensili alle stesse condizioni economiche previste per la concessione delle pensioni di cui al primo comma dell'articolo 1, finché alle esigenze assistenziali

indicate non provvedano adeguati servizi sociali, di assistenza domiciliare e familiare.

La indennità di accompagnamento, che è cumulabile con tutte le altre prestazioni economiche ed assistenziali a carattere continuativo o transitorio, è erogata al titolare di diritto e fanno esclusivo riferimento per le modalità di concessione al suo reddito personale.

ART. 6.

Nessuna delle prestazioni economiche previste dalla presente legge può essere decurtata per il ricovero del soggetto in istituti a tempo pieno che provvedano al suo mantenimento o per tangenti dovute ad organismi pubblici di rappresentanza.

ART. 7.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'istituzione del Servizio sanitario nazionale, le Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità fisica, psichica o sensoriale, con l'esclusione di quelle causate per servizio reso allo Stato, per eventi invalidanti di lavoro, sono unificate.

A ciò si provvede con decreto del Ministro della sanità.

ART. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.